

## **Controllo delle procedure di selezione di fornitori di lavori, beni e servizi per le quali non si applicano le disposizioni specifiche sugli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016**

### ***Comunicazione integrativa***

Alle amministrazioni destinatarie di contributi a valere sul PSR 2014-2020 è richiesto di fornire, prima della domanda di pagamento, una comunicazione integrativa, con il fine di individuare tempestivamente eventuali criticità nell'esecuzione delle procedure di gara e prevenire così il rischio di revoche parziali o totali dei contributi. L'invio della comunicazione integrativa deve avvenire tramite SIAG.

Quando la stazione appaltante o il soggetto beneficiario del contributo ha agito in deroga alle norme stabilite dal *Codice dei contratti pubblici*, la comunicazione integrativa deve indicare la norma di riferimento su cui è fondata la deroga e garantire comunque il rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficacia energetica). In sede di istruttoria della comunicazione integrativa è facoltà dell'istruttore richiedere ulteriore documentazione integrativa, chiarimenti ed eventualmente effettuare un sopralluogo presso la sede del beneficiario per verificare quanto indicato nella relazione o nella documentazione fornita in copia. In questo caso la comunicazione integrativa deve contenere una relazione sottoscritta dal beneficiario che attesti il rispetto dei principi predetti, che funge da *check list* di autovalutazione, corredata dalla relativa documentazione di supporto, compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 2 al presente atto.

Qualora una stessa procedura di selezione sia alla base di più progetti, questa può essere oggetto di autovalutazione e controllo solo nella comunicazione integrativa relativa alla prima domanda di sostegno. Nelle successive comunicazioni integrative relative agli ulteriori progetti è sufficiente richiamare gli estremi della domanda di sostegno a cui è stata allegata ed è stata oggetto di riscontro positivo.

In relazione agli esiti dell'istruttoria, se necessario, si provvede con apposito atto a rideterminare la spesa ammissibile e il contributo concesso in base agli eventuali ribassi d'asta accertati e a segnalare le criticità riscontrate sulle procedure di affidamento eseguite, inviando le amministrazioni e gli altri soggetti beneficiari ad adottare i necessari atti per superare tali criticità. Eventuali sanzioni o riduzioni del contributo verranno determinate in sede di istruttoria di pagamento.

In caso di esito favorevole, verrà comunque inviata comunicazione formale al beneficiario.

### ***Domande di pagamento***

Qualora in fase di comunicazione integrativa tutte le procedure di selezione dei contraenti fossero state terminate e controllate con esito positivo e nella fase di attuazione non siano sorti contenziosi o modifiche dell'importo originario del contratto, il beneficiario potrà limitarsi a confermare le informazioni e la documentazione fornite in sede di comunicazione integrativa e ad aggiornare la relazione per la parte relativa all'esecuzione del contratto.

Qualora, invece, la verifica in fase di comunicazione integrativa sia avvenuta solo su parte delle procedure, ovvero siano sorti successivi contenziosi, effettuate estensioni di appalto o determinazioni di nuovi prezzi il beneficiario dovrà presentare in allegato alla domanda di pagamento le integrazioni alla relazione di autovalutazione trasmessa in fase di comunicazione integrativa relativamente alle parti di procedura che non sono state ancora oggetto di controllo.

Nel caso in cui in sede di controllo della comunicazione integrativa fossero state riscontrate criticità in relazione alle procedure di affidamento eseguite e richiesto ai beneficiari di adottare i necessari atti per superare tali criticità, gli stessi dovranno presentare, in allegato alla domanda di pagamento, una relazione che illustri le iniziative assunte, corredate dalla necessaria documentazione.

Qualora i beneficiari non abbiano intrapreso le necessarie azioni, o nel caso che nonostante ciò le criticità permangano, o qualora si dovesse verificare la permanenza di irregolarità verranno applicate le sanzioni, revoche o riduzioni previste dal presente atto.

In fase di domanda di saldo, non è necessario procedere al controllo di procedure di appalto già oggetto di esito positivo in sede di verifica o della comunicazione integrativa o di domanda di pagamento a stato di avanzamento.

### ***Sanzioni, riduzioni e revoche***

I controlli previsti sulla relazione di cui all'Allegato 2 della presente deliberazione, tendono a verificare la regolarità delle procedure adottate dal beneficiario nella loro correttezza sostanziale.

Qualora il tecnico istruttore accerti che non siano stati rispettati contemporaneamente tutti i principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in sede di istruttoria delle domande di pagamento, dispone l'applicazione di una sanzione pari alla riduzione del 100% del contributo concesso afferente la procedura oggetto di istruttoria negativa e la conseguente revoca del contributo.

Nel caso in cui il mancato rispetto riguardi solo alcuni dei principi di cui sopra, la riduzione verrà effettuata sulla base di una valutazione della gravità dell'irregolarità riscontrata e comunque adottando come riferimento le casistiche e le aliquote di riduzione previste dalla Decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013. In relazione a ciò, particolare attenzione in sede di valutazione dovrà essere prestata al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento che trovano declinazione per esempio nell'adeguatezza della pubblicità dell'appalto, nell'utilizzo di criteri di individuazione degli operatori non discriminatori o illegittimi, nell'assenza di conflitto di interessi da parte di tutti coloro che partecipano alla procedura di affidamento, nella trasparenza e proporzionalità in tutte le fasi del processo. In caso di violazione anche di uno solo dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento, coerentemente con quanto previsto dalla Decisione della Commissione, la riduzione può essere graduata e comunque arrivare fino al 100% del contributo concesso.

### ***Modalità di applicazione delle sanzioni***

La sanzione relativa al controllo delle procedure di appalto si applica sul contributo concedibile prima di ogni altra sanzione o revoca prevista dall'avviso.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento l'istruttore riduce l'importo del contributo erogabile al beneficiario e l'atto di erogazione del contributo terrà pertanto conto della riduzione effettuata.

Negli avvisi in cui il contributo viene concesso al beneficiario ma il pagamento viene erogato direttamente al fornitore, l'atto di liquidazione dovrà indicare in modo esplicito che il contributo viene erogato in misura ridotta rispetto alla rendicontazione di spesa presentata con le motivazioni delle riduzioni applicate. La differenza tra gli importi ammessi nelle fatture presentate a rendicontazione dalle imprese aggiudicatrici e il contributo da erogare, al netto delle riduzioni di cui sopra, dovrà essere sostenuta dalla stazione appaltante, senza impiego di risorse finanziarie del PSR.

### ***Disposizioni organizzative***

Sarà cura dell'Organismo pagatore incaricare per i controlli delle comunicazioni integrative e delle domande di pagamento soggetti funzionalmente indipendenti dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto, in modo da garantire l'assenza di possibili conflitti di interesse.